

Proposta di emendamento

per la semplificazione dell'*End of waste*

L'art. 34 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

All'art.184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 , i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3 ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.

3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi . Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.

3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3- ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla Regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La Regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.

Illustrazione dell'emendamento

La necessità di rivedere l'art. 34 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 è data dall'opportunità di rendere conforme l'art.184-ter del d.lgvo n. 152/06 all'impegno preso di fronte all'UE di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell'economia circolare.

Oggi, in Italia, il procedimento per giungere ad un provvedimento *end of waste* richiede almeno 5 anni e il citato articolo 34 non riesce a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a quelli dell'avanzamento tecnologico. Eppure, questo è un elemento chiave per vincere la sfida della transizione ecologica. Non bisogna infatti dimenticare che oggi anno vengono immessi nel mercato numerosi nuovi prodotti, che richiedono nuove tecnologie per poter riciclare i rifiuti che ne derivano.

Passando all'esame dei testi si osserva quanto segue.

Il testo dell'art. 34 (End of waste) del DL 31 maggio 2021, n.77, prevede:

1. *All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente";*
- b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;*
- c) i commi 3-quater e 3-quinqies sono abrogati.*

Quindi tale formulazione prevede :

- un parere **obbligatorio e vincolante** dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: sono evidenti complicazioni e non semplificazioni per le procedure di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto . Perché un parere **obbligatorio** anche dell'ISPRA nazionale? Chi decide se dell'ISPRA o dell'ARPA? O di tutte e due ? Se la competenza dell'autorizzazione è una competenza amministrativa attribuita dall'ordinamento alle Regioni, perché mai per la cessazione del rifiuto si rende **vincolante**

un parere dell'organo tecnico? L'Arpa interviene ordinariamente nei procedimenti di autorizzazione ambientale di competenza regionale, non c'è alcun bisogno di complicare la procedura con pareri obbligatori o ,peggio, vincolanti.

- Il mantenimento del comma 3-bis (la comunicazione all'ISPRA dei provvedimenti autorizzatori delle Regioni) e del primo periodo del comma 3-ter (il controllo a campione delle autorizzazioni regionali) e del comma 3-sexies (la relazione annuale dell'ISPRA sui controlli delle autorizzazioni regionali): questo controllo di secondo livello non è necessario, è anomalo vista l'attribuzione della competenza amministrativa alle Regioni e il carattere tecnico dell'ISPRA; crea incertezza sull'efficacia delle autorizzazioni regionali che ovviamente sono soggette ai controlli ordinari nell'attuazione da parte delle ARPA e degli altri organi di controllo per eventuali illeciti amministrativi e/o penali, come tutte le altre autorizzazioni ambientali. **Il riciclo va agevolato: non c'è alcuna necessità di creare complicazioni per le autorizzazioni al recupero di rifiuti con la cessazione della qualifica di rifiuto.**

Per facilitare il riciclo dei rifiuti e semplificare la procedura, visti i tempi lunghi fino a diversi anni dei decreti End of waste, si propone inoltre di applicare l'intero comma 4 dell'art.6 della Direttiva 2018/851 che recita: ***“4. Gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana”***.

Nel nostro ordinamento ci siamo finora limitati a recepire la prima parte delle procedure semplificate del comma 4 per l'*end of waste*, quella delle autorizzazioni “caso per caso” e non abbiamo recepito invece anche la seconda possibilità, quella di ***“ adottare misure appropriate per verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali ...”*** .

Quali possono essere tali misure appropriate? Esempi sono indicati nei “considerando” della nuova direttiva: ***“Tali misure possono includere l'adozione di disposizioni di recepimento delle condizioni in parola, accompagnate da procedure di attuazione, come per esempio l'elaborazione di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto specifici per materiale e applicazione, documenti di orientamento, decisioni prese caso per caso e altre procedure per l'applicazione ad hoc di condizioni armonizzate fissate a livello dell'Unione”***, tenendo ben presente che ***“La qualifica di rifiuto potrà venire meno solo se le sostanze o gli oggetti sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti”***.

La procedura di autodichiarazione è già in vigore nel nostro ordinamento per l'autorizzazione del recupero dei rifiuti. Con questo emendamento la si estende, in applicazione dei contenuti e delle condizioni per facilitare il riciclo dei rifiuti indicate della nuova Direttiva 2018/851, in particolare dal citato comma 4 - diverse da quelle precedenti, indicate dalla Direttiva 98/2008.

Tali misure possono includere l'adozione di disposizioni di recepimento delle condizioni in parola, accompagnate da procedure di attuazione, come per esempio l'elaborazione di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto specifici per materiale e applicazione, documenti di orientamento, decisioni prese caso per caso e altre procedure per l'applicazione ad hoc di condizioni armonizzate fissate a livello dell'Unione.

Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni di attuazione per verificare che i rifiuti che cessano di essere considerati tali in conseguenza di un'operazione di recupero siano conformi al diritto dell'Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, in particolare dando la priorità ai flussi di rifiuti che presentano rischi più elevati per la salute umana e per l'ambiente in ragione della natura e del volume dei flussi di rifiuti.

Circular Economy Network

12/06/2021